

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GROSSETO

DISCIPLINARE PER L'ACCERTAMENTO E L'INDENNIZZO DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA, NELLE ZRC E ZRV.

Fatte salve le norme contenute nella LRT 3/94, nel DPGR n. 33/R del 26/07/2011 e loro successive modifiche ed integrazioni, nel PRAF vigente, nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale vigente e le disposizioni emanate dalla Provincia/Regione, il Comitato di Gestione dell'ATC Grosseto disciplina, per il territorio di propria competenza, la stima e l'indennizzo dei danni come di seguito articolato.

Art. 1.

Le richieste di sopralluogo per l'accertamento dei danni alle colture dovranno essere inoltrate al Comitato di Gestione utilizzando l'apposita modulistica.

Ogni variazione della modulistica e/o del presente regolamento sarà immediatamente comunicata alle sezioni provinciali delle principali associazioni agricole e pubblicata sul sito internet dell'ATC (<http://www.atcgrosseto.it>).

Art. 2.

Possono avanzare richiesta di sopralluogo e indennizzo solo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. titolari di partita IVA ricadenti nel territorio dove è consentita la caccia programmata, nelle Zone di Rispetto Venatorio e nelle Zone Ripopolamento e Cattura.

Art. 3.

La modulistica dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta.

Il richiedente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda la ricevuta di versamento di € 90,00 come deposito cauzionale che non verrà restituito qualora l'importo del danno risulti inesistente, non dovuto o inferiore a € 100,00. Negli altri casi la somma versata verrà restituita al momento della liquidazione del saldo.

Il versamento dovrà essere eseguito nei seguenti c/c postali:

- ATC 6 GROSSETO NORD c/c n. 10485589 intestato ad ATC GR6 oppure IBAN **IT 89 Y 07601 14300 000010485589**;
- ATC 7 GROSSETO SUD c/c n. 10486587 intestato ad ATC GR7 oppure IBAN **IT 12 Y 07601 14300 000010486587**;

Art. 4.

La stima dei danni saranno eseguite da tecnici incaricati dall'ATC.

Avanti nel testo con la parola "tecnico" si intende il perito agrario o dottore agronomo o forestale incaricato dall'ATC.

Art. 5.

Non sono ammessi a risarcimento:

1. i danni richiesti non in tempo utile per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici incaricati;
2. i danni alle colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunemente manomesse;
3. i danni alle colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;
4. i danni richiesti oltre il normale periodo di maturazione ed il normale periodo di raccolta;
5. impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari, ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria;
6. i danni provocati da piccioni viventi allo stato naturale o da altri animali domestici;
7. i danni alle colture spontanee ottenute in assenza di operazioni agronomiche;
8. i danni di importo complessivo inferiore a euro 100,00

Non sono inoltre indennizzabili:

9. boschi o rimboschimenti dopo tre anni dall'impianto;
10. olive asportate dalla pianta o cadute a terra
11. colture ritenute da sopralluogare nuovamente in data prossima al raccolto e della quale l'interessato non ne abbia dato comunicazione scritta all'ATC.
12. Non sono inoltre indennizzabili danni sulla stessa coltura (nelle stessa annata agraria) ma successivi alla risemina concessa dal tecnico incaricato nel caso non sia stata comunicata per iscritto con almeno due giorni di anticipo all'ATC la data di esecuzione delle stessa operazione colturale e consegnate la copia della bolla di trasporto e della fattura del seme impiegato, datate successivamente al sopralluogo oppure dichiarazione di avere utilizzato seme di produzione propria.

Art. 6.

Nel caso di danni ad ortaggi, vite, uva, zafferano, fruttiferi, olivi, frutti in aziende già danneggiate negli anni precedenti e che non abbiano approntato, nell'annata agraria in corso, misure di prevenzione (sotto elencate), il loro risarcimento sarà pari al 60% del valore stimato;

Sono considerati strumenti di prevenzione validi ai fini del riconoscimento dell'indennizzo:

- recinzioni metalliche interrate e mantenute in stato di efficienza;
- recinzioni elettrificate con almeno due ordini di filo e mantenute in stato di efficienza, con elettrificatori alimentati a batteria a 12 V o collegate alla rete elettrica;

le recinzioni devono essere installate su ogni lato degli appezzamenti da proteggere;

- solo per avifauna: palloni tipo predator (n. 10/ha), nastri riflettenti (400 metri/ha), sagome di uccelli rapaci (n. 10/ha) o palloni a elio (uno/4 ha) mantenuti in stato di efficienza;
- shelter di almeno 120 cm per ungulati e di almeno 60 cm per lepri, mantenuti in stato di efficienza;
- solo per cervidi: repellenti olfattivi per i quali sia dimostrato l'acquisto con fatture o scontrini fiscali;
- reti morbide di protezione per avvolgere viti, alberi o arbusti da frutto, mantenute in stato di efficienza;

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GROSSETO

- solo per avifauna: cannoncini a gas o altri dissuasori acustici mantenuti in stato di efficienza oppure spari a salve. Per questi ultimi l'azienda dovrà consegnare all'ATC copia della richiesta di autorizzazione avanzata alla Provincia/Regione in data precedente alla domanda di sopralluogo per l'accertamento del danno.

Allo stesso scopo sono considerate misure di prevenzione gli interventi di abbattimento o cattura eseguiti o comunque richiesti almeno **10 giorni prima** dell'invio della domanda di indennizzo.

Nei limiti delle proprie risorse economiche, l'ATC potrà fornire alle aziende che ne faranno richiesta il materiale per la prevenzione. Per la presentazione di tale richiesta le aziende potranno ricorrere al "*Bando per la concessione di materiale per recinzioni elettriche o altri dissuasori ai sensi dell'art.9 comma 1 lettera g) del DPGR 33/R del 26/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni*" di questo ATC.

Art. 7.

Le domande di sopralluogo devono essere richieste entro i tempi in cui è giustificabile la raccolta. Spetta al tecnico, a seguito di sopralluogo, valutare se la raccolta è o non è giustificabile. Nel caso non lo sia, il danno non sarà indennizzato.

Art. 8.

Nel caso in cui il tecnico conceda la risemina, il proprietario o conduttore del fondo dovrà:

- a) comunicare per scritto all'ATC, con preavviso di almeno due giorni, la data della semina;
- b) presentare all'ATC copia della bolla di trasporto e della fattura del seme impiegato datate posticipatamente al giorno del sopralluogo oppure dichiarazione di reimpiego di seme aziendale.

Art. 9.

Nel caso in cui il tecnico conceda la sostituzione delle piante arboree o arbustive danneggiate, il proprietario o conduttore del fondo dovrà sradicare o tagliare e conservare obbligatoriamente in un unico luogo all'interno dell'azienda le piante sostituite e, ad operazione avvenuta, informare l'ATC affinché possa procedere a verifica. Diversamente non potranno essere indennizzati negli anni successivi eventuali danni alla stessa coltura.

Art. 10.

Il tecnico incaricato è tenuto ad effettuare, in prossimità della raccolta, una sola stima. Pertanto l'azienda deve valutare il momento opportuno per richiedere il sopralluogo di accertamento.

Nel caso di aggravamento di un danno già stimato, l'interessato può avanzare nuova richiesta di sopralluogo. Per essere indennizzato, l'aggravamento deve però raggiungere almeno 100,00 euro.

Art. 11.

Qualora il tecnico accerti un danno superiore all'80% della superficie coltivata o comunque distribuito uniformemente da non richiedere l'impiego di mezzi di raccolta, il costo di quest'ultima sarà detratto dal valore del prodotto perduto stimato.

Art. 12.

Nel caso di danni su ricacci di ceppaie interessate dal taglio raso, in particelle di bosco ceduo, il tecnico incaricato dall'ATC effettuerà rilievi fotografici ed individuerà, attraverso l'utilizzo di strumenti GPS, le coordinate geografiche delle particelle interessate dal danno e di particelle limitrofe non danneggiate. Il sopralluogo per la verifica dello stato di accrescimento verrà effettuato al quinto anno successivo, su richiesta dell'interessato. In caso di mancata richiesta di sopralluogo al quinto anno la domanda verrà considerata chiusa. La stima definitiva, su richiesta dell'interessato, sarà alla fine del turno di ceduzione condotta comparando lo sviluppo dei polloni delle ceppaie con quelli di appezzamenti adiacenti non danneggiati.

Art. 13.

Il richiedente autorizza i tecnici, i rappresentanti dell'ATC, nonché gli operatori della prevenzione ad accedere nei fondi danneggiati.

Art. 14.

Il richiedente dovrà fornire, qualora richieste dal tecnico allo scopo di determinare con maggiore accuratezza il danno, documentazioni aggiuntive a quelle già riportate nella domanda.

Art. 15.

Il richiedente dichiara di accettare i criteri per la determinazione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica previsti dal presente Disciplinare

Art.16

Il richiedente autorizza, presentando la domanda di indennizzo, l'ATC all'accesso al portale ARTEA al fine della verifica di quanto dichiarato nonché al prelevamento della documentazione necessaria alla valutazione del danno.

Stima del danno

1. L'ATC procede all'accertamento mediante sopralluoghi, da effettuarsi di norma entro **10 giorni** successivi alla richiesta di indennizzo, comunque entro i limiti previsti dalla legge.
2. La stima del danno deve essere effettuata in contraddittorio fra il tecnico incaricato e il richiedente, o suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte. Nel caso di danni verificatisi in aree limitrofe ad istituti pubblici o privati il tecnico incaricato dovrà convocare anche il competente soggetto gestore che potrà pertanto presenziare alle operazioni peritali.
3. Nel caso di esito non positivo del contraddittorio per l'eventuale contenzioso potranno essere prodotte perizie di parte nel limite di 3 giorni dalla data del sopralluogo, con avviso all'ATC della data e l'ora di esecuzione delle operazioni peritali.
4. Al sopralluogo possono presenziare rappresentanti incaricati dal Comitato di Gestione dell'ATC in veste di osservatori e hanno facoltà di fare annotazioni sul verbale, ma non di interferire nelle valutazioni del tecnico. Tali incaricati dovranno comunque qualificarsi di fronte al proprietario o conduttore di fondo agricolo.
5. La valutazione del danno viene effettuata da tecnici incaricati dall'A.T.C. La stima può essere effettuata a vista o mediante campionamenti.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GROSSETO

6. Nel caso in cui il tecnico, al fine di determinare con maggiore esattezza la stima definitiva, abbia messo a verbale che la coltura deve essere rivedibile al raccolto, il proprietario o conduttore è tenuto a comunicare in forma scritta la data in cui effettuerà questo intervento colturale. Il tecnico effettuerà il sopralluogo entro i termini previsti al comma 1 del presente articolo.
7. Sono incompatibili sopralluoghi da parte dei tecnici incaricati qualora intrattengano rapporti di lavoro con le aziende richiedenti. Al momento in cui si verifica tale incompatibilità l'incaricato deve avvisare immediatamente il Comitato dell'ATC che provvederà a sostituirlo.
8. ***Sull'apposito verbale di stima dovrà essere riportato quanto segue:***
 - Superficie e tipologia della coltura oggetto del sopralluogo;
 - Selvaggina che ha causato il danno;
 - Presunta provenienza degli animali che hanno provocato il danno;
 - Indicazioni circa opere per la prevenzione di eventuali ulteriori danni;

Alla modulistica dovrà essere allegata idonea documentazione fotografica, dove sia riconoscibile l'appezzamento soggetto a stima.

9. L'indennizzo viene calcolato rispettivamente:
 - a. per le risemine, moltiplicando la superficie per il costo determinato dalla Provincia/Regione composto dei materiali, dei mezzi meccanici e della manodopera necessari al ripristino della coltura, desunti dalla Federazione Regionale Imprese Meccanizzazione Agricola della Toscana (F.R.I.M.A.T.);
 - b. per il mancato raccolto, moltiplicando le stime quantitative verbalizzate per i prezzi medi determinati dalla Provincia/Regione (calcolati come medie delle quotazioni nei mesi di raccolta) dei prodotti desunti dai bollettini della Camera di Commercio di Grosseto o, dove questo non sia possibile, dai prezzi medi di mercato delle piazze più rappresentative per i prodotti agricoli oggetto di danneggiamento, al netto degli oneri di raccolta. Il costo di raccolta sarà desunto dai prezzi emessi dalla Federazione Regionale Imprese Meccanizzazione Agricola della Toscana (F.R.I.M.A.T.). Per la determinazione degli oneri di raccolta sarà previsto un abbattimento della detrazione pari al 50% per i conduttori che dimostrino di provvedere alla raccolta con mezzi propri. La detrazione del costo di raccolta si applica solo su superfici con danneggiamento totale e su appezzamenti uniformemente danneggiati che non richiedano l'impiego dei mezzi meccanici.
10. La liquidazione danno sarà così effettuata:
 - Acconto del 40% dei danni superiori a € 300,00 calcolati sui prezzi della stagione agricola precedente per le richieste pervenute nel periodo 01 dicembre – 31 luglio da liquidare entro il mese di agosto.
 - Acconto del 40% dei danni superiori a € 300,00 calcolato sui prezzi della stagione agricola precedente per le richieste pervenute nel periodo 01 agosto – 30 novembre da liquidare entro il mese di dicembre.
 - Il saldo a fine esercizio con la restituzione della cauzione.